

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Sede legale in Desio (MB), via Rovagnati n. 1, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094, Codice Fiscale n. 01181770155, PIVA n. 10537880964. Capitale sociale Euro 70.692.590,28, i.v. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3+40/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3+40/5.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 - Sospensione delle rate di pagamento dei mutui-

Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni in tema di sospensione del pagamento delle rate dei mutui secondo quanto disposto (i) dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 16 novembre 2019, n. 615, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e (ii) dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 dicembre 2019, n.622, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con cui sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.

Al riguardo, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 309, del 14 dicembre 2020, è stata pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 con la quale " [...] è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche.

I tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, su richiesta dei mutuatari interessati, potranno pertanto essere prorogati fino al termine del periodo di emergenza e calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, salvo espressa rinuncia presentata presso la Filiale di riferimento.

Costi ed effetti della sospensione

- A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
- Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale



secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

- Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale
- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio

Mutuo erogato il 28/06/2017 Importo mutuo: 100.000,00 Euro Tasso nominale annuo fisso: 1,30 % Durata: 10 anni – scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso : 120 Periodicità : rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale: 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/02/2021

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 65.673,65 Euro

Importo rata periodo di sospensione: 71,14 Euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/02/2022); 892,94 Euro

Scadenza finale mutuo: 10/06/2028

Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.

Data Pubblicazione 14 gennaio 2021